



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Euro



Reggio Calabria



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Spett.le Comune di Reggio Calabria

Fidejussione a favore del Comune di Reggio Calabria – Settore 8 – Sviluppo economico, Turismo, Cultura, a garanzia dell'erogazione della quota di contributo riconosciuto in attuazione dell'Atto di Adesione e Obbligo sottoscritto in data _____, per l'importo di euro _____ pari al ___% (pari a non più del 40% del totale) del finanziamento riconosciuto nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti delle PMI per la transizione verso l'economica circolare”;

PREMESSO CHE:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie sono previste e regolate dall'Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti delle PMI per la transizione verso l'economica circolare” (di seguito denominato anche “Avviso”), con determina dirigenziale n. 1714/2022 del 31/05/2022;
- b) con determina dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi che prevede l'erogazione di agevolazioni per l'incentivazione degli interventi sopra citati;
- c) il Soggetto Beneficiario delle agevolazioni _____ (in seguito indicato per brevità “Beneficiario”), con sede legale in _____, partita IVA _____, iscritto al Registro Imprese di _____, al n. _____, nell'ambito della citata disposizione di concessione, a seguito di apposita domanda, è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie previste, per un contributo in conto capitale complessivo di euro _____ per la realizzazione di un progetto identificato con CUP n. _____, riguardante la propria unità produttiva sita in _____;
- d) il medesimo Soggetto Beneficiario, in data _____, ha sottoscritto apposito Atto di Adesione e Obbligo che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- e) ai sensi dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico è prevista la possibilità di richiedere una quota del finanziamento riconosciuto, a titolo di anticipazione, fino ad un ammontare massimo del 40%, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari alla somma da erogare, di durata pari a 15 mesi;

TUTTO CIO' PREMESSO





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta _____,¹ (di seguito denominata "Società/fidejussore"), con Sede Legale e Direzione Generale in _____, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritta all'albo/elenco _____², PEC _____, rappresentata in questo atto da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____,

DICHIARA

- di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse dell'impresa _____ ed a favore dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, fino alla concorrenza dell'importo di € _____ (€ _____/____), corrispondente al 40% della quota del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di 3 punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla data dell'erogazione dell'anticipo sino alla data __/__/____;
- di prevedere il rinnovo automatico del presente atto nel caso in cui l'impresa _____ non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previste dall'Atto di Adesione ed Obbligo e nel caso in cui la data di scadenza di polizza sia antecedente alla data di cui al successivo punto 4.

La sottoscritta "Società/fidejussore", rappresentata come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'Ente Garantito, l'importo garantito con il presente atto, qualora l'impresa _____ non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dall'Ente Garantito medesimo a fronte del non corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di 3 punti percentuali.

2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione comunale, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dall'impresa _____ o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

² Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'Ivass; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 (per come novellato dalla L. 141/2010) presso la Banca d'Italia.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. accetta di restituire le somme richieste dall'Amministrazione comunale con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto 2;

4. precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione comunale sulla spesa rendicontata a chiusura del progetto. La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente decorsi 180 giorni dalla data di effettuazione dei controlli sulla rendicontazione finale;

5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa _____ e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

6. eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Amministrazione comunale o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci.

7. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, all'Amministrazione comunale, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

* * *

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti:

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società/fidejussore" ed "Ente garantito"

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta garantisce, fino al predetto importo massimo onnicomprensivo di Euro _____ (euro _____), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con l'accettazione del finanziamento come sopra concessogli dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La garanzia avrà validità fino al ricevimento da parte della Società/fidejussore della comunicazione di svincolo secondo quanto previsto al punto successivo.

Lo svincolo della fidejussione sarà possibile solo quando ai Beneficiari sarà pervenuta espressa comunicazione da parte dell'Ente Garantito, Amministrazione comunale di Reggio Calabria, attestante l'intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società/fidejussore" sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A.R. dell'"Ente garantito", a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di euro _____ (euro _____) entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

All' "Ente garantito", non può essere opposta alcuna eccezione da parte della "Società/fidejussore" _____ anche in caso di eventuale opposizione da parte del "Beneficiario" o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il "Beneficiario" sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del Codice Civile.

La "Società/fidejussore" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Beneficiario".

I diritti derivanti all' "Ente garantito" dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il "Beneficiario", senza che essa sia tenuta ad escutere il "Beneficiario" o la "Società/ fidejussore" o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall' art. 1957 c.c. che qui s'intende derogato.

Nel caso di dichiarazioni mendaci prodotte dal "Beneficiario", la "Società/fidejussore" potrà eccipirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Beneficiario" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Beneficiario" di idonea garanzia nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

La “Società/fidejussore” dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo Unico delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d’Italia;
2. se Società di assicurazione, di essere autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L. n. 348/1982 e del D. Lgs. n. 209/2005, di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n..... , codice IVASS n.avente sede in Italia ovvero in altro stato membro ed ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento o in libertà di Prestazione di Servizi, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;
3. se intermediario finanziario, di essere iscritto nel nuovo Albo Unico ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (come novellato dalla L. 141 del 2010) , istituito presso la Banca d’Italia, iscritto al n°dell’albo, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito.

ARTICOLO 7 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della “Società/fidejussore”, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

ARTICOLO 8 - SURROGAZIONE

La “Società/ fidejussore” è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all’“Ente garantito” in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest’ultimo verso il “Beneficiario”, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fidejussione tra la “Società/fidejussore” e l’“Ente garantito” (Amministrazione comunale di Reggio Calabria) sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra “Società/fidejussore” e “Beneficiario”

ARTICOLO 10 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuta in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versata resta integralmente acquisito dalla “Società/fidejussore”. In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la “Società/fidejussore” non sia





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il “Beneficiario” è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLE ECCEZIONI

Il “Beneficiario” e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla “Società/fidejussore”, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all’“Ente garantito”, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all’art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la “Società/fidejussore” dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del “Beneficiario”.

ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall’art. 1953 cod. civ., la “Società/fidejussore” può pretendere che il “Beneficiario” provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell’azione di regresso.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del “Beneficiario” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla “Società/fidejussore”.

ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere, in dipendenza della presente fidejussione, tra la Società/fideiussore ed il Beneficiario, sarà competente in via esclusiva il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.

C) Norme comuni

ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ/FIDEJUSSORE"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società/fidejussore” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente a mezzop.e.c., lettera raccomandata AR o ufficiale giudiziario e indirizzati alla Direzione della “Società/fidejussore”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. le parti, altrimenti definite:
"Società/fidejussore" e "Beneficiario" dichiarano di approvare specificamente le disposizioni
degli articoli seguenti:

- Art. 1. (Oggetto della garanzia)
- Art. 2. (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3. (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4. (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5. (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6. (Requisiti soggettivi)
- Art. 7. (Oneri fiscali)
- Art. 8. (Surrogazione)
- Art. 9. (Foro Competente)
- Art. 10. (Pagamento della commissione/premio)
- Art. 11. (Rinuncia alle eccezioni)
- Art. 12. (Rivalsa spese di recupero)
- Art. 13. (Deposito cautelativo)
- Art. 14. (Imposte e tasse)
- Art. 15. (Foro Competente)
- Art. 16. (Forma delle comunicazioni alla Società/fidejussore)

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

